

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2017
173/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO
ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 110712242**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);

- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 del 8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 22 giugno 2016 (prot. Autorità 18568 del 29 giugno 2016), all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), il diniego opposto alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 110712242;
2. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota dell'8 luglio 2016 (prot. Autorità 19518);
3. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 22 luglio 2016 (prot. Autorità 21722 del 28 luglio 2016);
4. in data 9 marzo 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore di rete entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
6. secondo la vigente regolazione in materia, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziarne le motivazioni;
7. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del

sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;

8. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
9. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, il gestore di rete è tenuto a erogare gli indennizzi automatici al titolare di una pratica di connessione entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è invece aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 7 dicembre 2015, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare nel comune di Ruoti (PZ);
11. in data 2 febbraio 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 110712242;
12. in data 7 marzo 2016, il reclamante accettava il suddetto preventivo di connessione;
13. in data 10 marzo 2016, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, prevedendo uno spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione;
14. con nota del 22 marzo 2016, il gestore negava al reclamante la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica 110712242, *“in quanto lo spostamento proposto comporterebbe la necessità di costruire una linea di entità maggiore, a parità di tronco di connessione sulla quale avete prenotato la capacità di rete”*;
15. con nota del 25 marzo 2016, il reclamante presentava al gestore una nuova richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, prevedendo lo spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione e indicando un punto preciso della rete in cui effettuare la connessione;
16. con nota del 18 aprile 2016, il gestore negava nuovamente al reclamante la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica 110712242, *“in quanto in essa viene contestualmente richiesto lo spostamento dell'impianto di produzione e la valutazione di una diversa soluzione tecnica consistente in un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. Il reclamante ritiene non adeguate le motivazioni addotte dal gestore, in data 22 marzo e 18 aprile 2016, a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 110712242, inviate dal reclamante rispettivamente in data 10 e 25 marzo 2016;
18. in particolare, il reclamante contesta *“il concetto di tronco di linea”* ritenuto *“un’opinabile trovata del gestore, il quale - senza alcuna preventiva comunicazione all’AEEGSI ed ai richiedenti - attraverso l’introduzione arbitraria di tale concetto ha adottato un improvviso mutamento del proprio modus operandi”*;
19. il reclamante sottolinea, inoltre, come la *“richiesta di soluzione personalizzata”* del 25 marzo 2016 *“avrebbe comportato la riduzione della lunghezza del cavo aereo con la conseguente diminuzione delle opere elettriche nonché degli oneri gestionali relativi alle stesse”*;
20. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alla richiesta di modifica, presentata in data 25 marzo 2016, in relazione alla pratica di connessione 110712242;
 - corrisponda a suo favore gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 1, e dall’articolo 40, comma 5, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. Il gestore afferma di aver adeguatamente motivato il diniego alla modifica del preventivo, considerando sufficienti, a tal fine, le risposte fornite al reclamante il 22 marzo 2016 e il 18 aprile 2016;
22. in particolare, il gestore, assumendo come imprescindibile l’invarianza del tronco di linea indicato nel preventivo, giustifica il primo diniego con il fatto che lo spostamento avrebbe comportato *“la costruzione di una linea MT di lunghezza maggiore rispetto a quella riportata nel preventivo, infatti si sarebbe reso necessario realizzare una linea di 950 m a fronte di una linea di 600 m”*. Quanto al secondo diniego di modifica, il gestore ribadisce le giustificazioni già esposte nella propria risposta al reclamante, ossia l’impossibilità di accettare *“un’alterazione della soluzione tecnica di connessione”* derivante dallo *“spostamento dell’impianto di produzione”* e dalla contestuale individuazione di *“un nuovo punto di inserimento sulla rete esistente”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

23. Con riferimento alla congruità della motivazione del diniego di modifica di un preventivo di connessione, l'Autorità si è più volte espressa con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com; tali decisioni, nel loro insieme, costituiscono, ormai un più che consolidato orientamento. In tal senso, possono leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel, 547/2015/E/eel, 240/2016/E/eel e 481/2016/E/eel, tutte sorrette dal medesimo *iter* logico-argomentativo e dalla stessa, univoca, interpretazione della regolazione vigente in materia. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi affermato che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;
24. ebbene, nella fattispecie in decisione non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, perché le motivazioni addotte dal gestore nelle proprie note del 22 marzo e 18 aprile 2016, volte a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica di connessione 110712242, risultano del tutto inadeguate e apodittiche, limitandosi a motivare il diniego per lo più sul fatto che la richiesta modifica del preventivo comporterebbe *“una diversa soluzione tecnica consistente in un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente”*, come se tale semplice circostanza costituisse di per sé un impedimento per l'elaborazione di un nuovo preventivo;
25. peraltro, in un recente chiarimento, reso Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale (già Direzione Mercati Elettricità e Gas) proprio a e-distribuzione S.p.a. in data 5 maggio 2016 (prot. 13019), si è evidenziato come il vincolo di invarianza del *“tronco di linea”* non possa essere addotto dal gestore di rete come causa ostativa alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione;
26. ciò premesso, nel caso specifico non si ritengono adeguate e sufficienti le motivazioni addotte dal gestore per giustificare il diniego alla richiesta di modifica del preventivo del 2 febbraio 2016, in quanto ai sensi dell'articolo 7, comma 8-ter, del TICA *“Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta”*; pertanto, ben poteva il reclamante richiedere sia lo spostamento dell'impianto di produzione che un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente;

27. si sottolinea, inoltre, come la soluzione tecnica, prospettata dal reclamante nella richiesta di modifica del preventivo presentata il 25 marzo 2016, avrebbe comportato la riduzione, rispetto alla soluzione di connessione indicata nel preventivo del 2 febbraio 2016, della lunghezza del cavo aereo da realizzare, riducendo così anche gli oneri di realizzazione e di gestione delle opere di rete;
28. infine, in riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto agli indennizzi automatici di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, le suddette richieste di indennizzo non possono trovare accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione 110712242, limitatamente alla parte in cui lamenta il mancato accoglimento, da parte di e-distribuzione S.p.a., della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 25 marzo 2016;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, accogliendo la richiesta di modifica del preventivo di connessione avanzata da Eurogreen S.r.l. in data 25 marzo 2016;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni